PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GIUGNO 1972

Art. 16

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 1 luglio 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972
Estremi	Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle-marche/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it